

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-964	del 29/11/2017
Oggetto	Direzione Tecnica. Aggiornamento della determina n. DET-2016-319 del 15.04.2016 di “Nomina della Commissione di collaudo degli impianti di lavorazione e/o deposito di minerali della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna” e approvazione del Regolamento della Commissione di collaudo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna.	
Proposta	n. PDTD-2017-975	del 27/11/2017
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Rebucci Alberto	

Questo giorno 29 (ventinove) novembre 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Aggiornamento della determina n. DET-2016-319 del 15.04.2016 di “Nomina della Commissione di collaudo degli impianti di lavorazione e/o deposito di minerali della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna” e approvazione del Regolamento della Commissione di collaudo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna.

VISTI:

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 “Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma del comma 52, articolo 1, della L. 23 agosto 2004, n. 239”;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”;
- la Legge 7 maggio 1965, n. 460, recante la composizione minima della Commissione collaudo;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e ambiente (Arpa) dell’Emilia - Romagna;
- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che rinomina l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

CONSIDERATO:

- che la lettera e), dell’art. 17, della suddetta L.R. n. 13/2015, stabilisce che la Regione esercita tramite ARPAE le funzioni relative alle autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui al comma 56, art. 1, della suddetta Legge 23 agosto 2004, n. 239 e di cui al suddetto D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 87/2015 avente ad oggetto “Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione Educazione Ambientale. Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) ed invio alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Agenzia”;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2015 avente ad oggetto “Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione Educazione ambientale. Approvazione dell’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 6/2017 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae), approvata con delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 389/2017;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 40/2017 di modifica dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna e del documento Manuale Organizzativo;
- il vigente tariffario delle prestazioni ARPAE, approvato con D.D.G. n. 66/ 2016 e D.G.R. n. 798/2016;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 420 del 18.04.1994 le ditte interessate possono dare inizio all’esercizio definitivo degli impianti, sia nuovi che con modifiche soggette ad autorizzazione, solo previa effettuazione del collaudo degli stessi;

RILEVATO:

- che con determinazione della Direzione Tecnica di ARPAE n. DET-2016-319 del 15.04.2016 è stata nominata la Commissione di collaudo degli impianti di lavorazione e/o deposito di oli minerali della SAC di Ravenna;
- in seguito alla sostituzione, nel settembre 2017, del Comandante dei Vigili del Fuoco di Ravenna si è reso necessario aggiornare la Commissione collaudo;
- con nota PGRA n. 13101 del 02.10.2017 la SAC di Ravenna ha richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna e all’Ufficio delle Dogane di Ravenna di comunicare gli eventuali aggiornamenti per la nomina della Commissione;

VISTE le note:

- del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale di Ravenna, Prot. n. 0013723 del 10.10.2017, inviata il 12.10.2017, e acquisita da ARPAE-SAC di Ravenna al PGRA n. 2017/13557 del 12.10.2017, con la quale si comunica il nominativo del Comandante Provinciale Dott. Ing. Giuseppe Lomoro come rappresentante in seno alla commissione permanente per i collaudi degli impianti di depositi e lavorazione di oli minerali, o in caso di assenza o impedimento, uno dei sotto elencati funzionari:

DVD M. Borino, DVD M. Rambelli, DVD V. Cuttone, SDACE M. Palazzi, SDACE G. Vitali, SDACE L. Terdoslavi, IA F. Abdoni, IA M. Petroncini, IA F. Tampieri, IA F. Samorini;

- dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per l'Emilia-Romagna e le Marche - Ufficio delle Dogane di Ravenna, Prot. n. 33826RU del 12.10.2017, acquisita da ARPAE- SAC di Ravenna al PGRA n. 2017/13710 del 16.10.2017, di nomina del Direttore Dott. Giovanni Mario Ferente con facoltà di nominare di volta in volta un eventuale rappresentante in sua sostituzione per le previste visite di collaudo degli impianti di lavorazione e/o deposito di oli minerali;

CONSIDERATO che:

- in seguito ad un confronto con le altre SAC di ARPAE della Regione Emilia-Romagna, vista la necessità di migliorare l'efficienza del funzionamento della Commissione collaudi e nell'ottica di un alleggerimento degli adempimenti amministrativi, è stata inviata una comunicazione (PGRA n. 2017/14154 del 25.10.2017) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna e all'Ufficio delle Dogane di Ravenna con la quale si propone di costituire, come già fatto in altre SAC, la Commissione di collaudo senza l'indicazione dei nominativi, quindi come segue:

Presidente:

Dirigente della SAC-ARPAE di Ravenna o suo delegato;

Componenti:

Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna o suo delegato;

Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna o suo delegato;

Rappresentante del Servizio Territoriale-ARPAE competente per distretto;

inoltre, è stato richiesto agli Enti sopra citati, di esprimersi riguardo il "*Regolamento della Commissione di collaudo per gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali*" allegato alla comunicazione;

VISTE le note:

- del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale di Ravenna, Prot. n. 0015646 del 20.10.2017, inviata il 21.11.2017, e acquisita da ARPAE-SAC di Ravenna al PGRA n. 2017/15324 del 21.11.2017, con la quale si comunica di condividere la nuova composizione della commissione collaudi ed il Regolamento;
- dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per l'Emilia-Romagna e le Marche - Ufficio delle Dogane di Ravenna, Prot. n. 38851/RU del 22.11.2017, acquisita da ARPAE- SAC di Ravenna al PGRA n. 2017/15445 del 22.11.2017, con la quale si comunica di condividere la proposta di costituire la commissione di collaudo senza l'indicazione del nominativo e di approvare il "*Regolamento della Commissione di collaudo per gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali*" e nello specifico di indicare il proprio rappresentante come "*Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna o suo delegato*";

RITENUTO pertanto:

- di costituire la Commissione permanente di collaudo di impianti di lavorazione e/o deposito di oli minerali della SAC di Ravenna come segue:

Presidente:

Dirigente della SAC-ARPAE di Ravenna o suo delegato;

Componenti:

Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna o suo delegato;

Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna o suo delegato;

Rappresentante del Servizio Territoriale-ARPAE di Ravenna competente per Distretto;

Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario della SAC-ARPAE di Ravenna, designato dal Presidente della Commissione.

La composizione della Commissione per il collaudo degli impianti di deposito di oli minerali potrà essere estesa, su decisione del Presidente della Commissione, fino ad un massimo di 6 membri (due in più rispetto ai 4 componenti nominati), inserendo rappresentanti di altri Enti pubblici, nel caso siano necessarie specifiche professionalità;

DATO ATTO:

- del proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
- che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Alberto Rebucci, Responsabile SAC di Ravenna;

DETERMINA

1. di costituire la Commissione permanente di collaudo degli impianti di lavorazione e/o deposito di oli minerali della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna, aggiornando la determina dirigenziale n. DET-206-319 del 15.04.2016 avente come oggetto “*Nomina della Commissione di collaudo degli impianti di lavorazione e/o deposito di minerali della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna*”, come segue:

Presidente:

Dirigente della SAC-ARPAE di Ravenna o suo delegato;

Componenti:

Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna o suo delegato;

Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna o suo delegato;

Rappresentante del Servizio Territoriale-ARPAE di Ravenna competente per Distretto;

Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario della SAC-ARPAE di Ravenna, designato dal Presidente della Commissione. La composizione della Commissione per il collaudo degli impianti di deposito di oli minerali potrà essere estesa, su decisione del Presidente della Commissione, fino ad un massimo di 6 membri (due in più rispetto ai 4 componenti nominati), inserendo rappresentanti di altri Enti pubblici, nel caso siano necessarie specifiche professionalità;

2. di approvare il “Regolamento della Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali”, Allegato 1, regolante lo svolgimento delle funzioni della Commissione di collaudo di cui al punto 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale;
3. di dare comunicazione agli interessati dell’avvenuta costituzione della Commissione suddetta e dell’approvazione del “Regolamento della Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali”.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

**Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) di Ravenna
Unità Energia**

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO
PER GLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DI OLI MINERALI**

1. Premessa

Ai fini del presente regolamento sono ricompresi nella categoria degli **oli minerali**: gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le altre specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto i biocarburanti e i bioliquidi (lett. c, comma 8, art. 1, L. n. 239/04 e s.m.i.).

Intendendo per “biocarburanti”, “bioliquidi” e “biomassa” (comma 1, art. 2, D.Lgs. n. 28/2011):

- **lett. e)** «*biomassa*»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- **lett. h)** «*bioliquidi*»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
- **lett. i)** «*biocarburanti*»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.

Per **impianti di oli minerali** si intendono gli impianti di stoccaggio e gli impianti di lavorazione e trasformazione degli oli minerali stessi.

Le attività sottoposte a regime autorizzativo da parte di ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ad esclusione dei casi di competenza ministeriale, come da L. n. 239/2004 e s.m.i. e D.L. n. 5/2012 convertito con L. n. 35/2015, sono:

- depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata inferiore a mc 10.000;
- depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata inferiore a tonnellate 200;
- dismissione dei depositi di stoccaggio e lavorazione di oli minerali;
- variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio e lavorazione di oli minerali;
- variazione di oltre il 30 per cento e dismissioni degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico esistenti e in capo alle Province alla data del 10.02.2012 (Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 16268 del 13.08.2012).

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di oli minerali con capacità complessiva pari o inferiore a:

- mc 10 di oli minerali per i depositi ad uso commerciale (art. 2 R.D.L. n. 2018/1936);
- mc 25 di oli minerali per i depositi ad uso privato, sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo (art. 11 R.D.L. n. 1741/1933).

Il collaudo è necessario ogni qualvolta venga rilasciata una nuova autorizzazione allo stoccaggio o per variazioni superiori al 30% della capacità geometrica complessiva dell'impianto di oli minerali.

La Commissione di collaudo (nel seguito denominata "Commissione") in materia di oli minerali, in base all'art. 11 del D.P.R. n. 420 del 18 aprile 1994, verifica la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato.

I titolari di autorizzazione non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti, o delle modifiche degli stessi, prima che questi siano stati collaudati dagli organi designati nell'atto di autorizzazione (comma 1, art. 11, D.P.R. n. 420/1994).

Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

2. Composizione Commissione di Collaudo

La Commissione è composta come di seguito riportato:

Presidente:

- Dirigente della SAC-ARPAE di Ravenna o suo delegato;

Componenti:

- Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna o suo delegato;

- Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna o suo delegato;

- Rappresentante del Servizio Territoriale-ARPAE competente per distretto.

Il Presidente della Commissione può estendere la composizione della Commissione fino ad un massimo di 6 componenti in totale (due in più rispetto ai quattro componenti nominati) inserendo rappresentanti di altri Enti pubblici, nel caso siano necessarie specifiche professionalità.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario di ARPAE, designato dal Presidente della Commissione.

I rappresentanti così individuati costituiscono la Commissione di Collaudo.

Il Presidente della Commissione, in caso di assenze ingiustificate e reiterate dei membri rappresentanti, provvede a richiederne la sostituzione agli Enti di rappresentanza.

3. Convocazione Commissione di Collaudo

La Commissione viene convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici (15) giorni rispetto alla data stabilita per il collaudo, mediante avviso contenente i dati identificativi dell'impianto oggetto di collaudo, la data, l'ora e il luogo del collaudo.

La convocazione dovrà essere inviata anche alla Ditta richiedente.

In caso di motivata e imprevedibile impossibilità a partecipare al collaudo, da parte del rappresentante di un Ente convocato, dovrà esserne data immediata comunicazione (entro le 48 ore antecedenti la data prevista per il collaudo) al Presidente della Commissione. In tal caso la Commissione sarà riconvocata entro i 15 giorni successivi dalla data prevista.

4. Procedura di Collaudo

La commissione di collaudo sarà validamente costituita qualora, oltre al rappresentante di ARPAE-SAC, siano presenti i rappresentanti degli Enti indicati all'art. 3 della Legge 07.05.1965, n. 460: Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato e Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna o suo delegato. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente, legalmente delegato.

Le verifiche effettuate durante il collaudo ed i loro risultati devono essere riportati su apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal rappresentante dell'impresa.

Il verbale dovrà essere conservato da ARPAE, quale Ente competente, e una copia dello stesso sarà consegnato/trasmesso agli altri membri della Commissione ed al titolare dell'autorizzazione.

ARPAE, quale Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo l'esito del collaudo, tenendo conto delle eventuali prescrizioni tecniche riportate nel verbale di collaudo, adotterà gli opportuni atti autorizzatori e/o prescrittivi nei confronti del titolare dell'impresa.

Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo, sarà programmato d'ufficio un nuovo collaudo, a carico della ditta titolare dell'autorizzazione provvisoria, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tese ad eliminare le irregolarità segnalate ed oggetto di prescrizione con l'atto prescrittivo stesso.

5. Oneri di Collaudo

Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico della Ditta richiedente ai sensi dell'art. 47 del Regolamento per l'esecuzione del Regio Decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

Il collaudo è subordinato al versamento da parte del richiedente degli oneri a copertura delle spese generali, come stabilito dal tariffario generale ARPAE approvato con D.D.G. n. 66/2016 e D.G.R. n. 798/2016 nonché eventuali successivi aggiornamenti.